

**Comunicazione n. DIN/1079243 del 19-10-2001**

inviata alla Assogestioni

**Oggetto: Rettifica del valore unitario delle quote dei fondi comuni; risposta a quesito**

Si fa riferimento alla lettera pervenuta in data 31 agosto 2001 con la quale codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione della misura dell'importo minimo da rimborsare ai partecipanti al fondo che abbiano ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza per un importo inferiore al dovuto, a cagione di errori commessi dalla SGR/Sicav nell'attività di determinazione del valore complessivo netto dei fondi comuni di investimento aperti e del prezzo unitario delle quote.

Al riguardo, si rileva che la clausola "tipo" introdotta nei testi regolamentari dei fondi comuni di investimento a seguito delle indicazioni fornite da Banca d'Italia con la nota n. 00175682 del 19 luglio 2001, prevede che la misura di tale importo minimo rimborsabile " è comunicata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti".

Ne discende che la determinazione in concreto della soglia oltre la quale la SGR/Sicav è obbligata a ristorare il pregiudizio sofferto dall'investitore che abbia disinvestito ad un prezzo inferiore a quello dovuto, in quanto integrante una espressa previsione pattizia, assume valenza contrattuale, ciò che esclude la possibilità che tale indicazione venga riportata nel solo prospetto informativo.

L'obbligo di redazione del prospetto informativo è, infatti, funzionalmente preordinato a consentire la consapevole formazione della volontà in capo al potenziale investitore, in una fase antecedente la conclusione del contratto. Il regolamento del fondo, di contro, così come conformato dalle prescrizioni normative primarie e secondarie, disciplina il rapporto giuridico sorto tra le parti a seguito della conclusione del contratto.

Si ritiene, dunque, che l'atto negoziale determinativo dell'oggetto della clausola regolamentare in parola debba essere contenuto in un documento contrattuale, vale a dire in un documento avente la medesima forma del contratto, il cui contenuto è da tale atto integrato *per relationem*.

Tale atto deve essere contenuto in un documento, necessariamente distinto dal prospetto informativo, allegato al testo contrattuale e consegnato all'investitore al momento della sottoscrizione.

In caso di successivi adeguamenti di tale importo - adeguamenti pur sempre correlati ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento- graverà sulla Sgr/Sicav l'obbligo di fornire adeguata e tempestiva informativa ai partecipanti al fondo, provvedendo all'invio di una comunicazione individuale contenente tutti gli elementi del documento inizialmente allegato al contratto.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*